

**Posteitaliane**

# **FONDOPOSTE**

---

*Regolamento  
per la composizione  
dell'Assemblea  
dei Delegati*

*Statuto*



# **FONDOPOSTE REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI DELEGATI**

## **PREMESSA**

La rappresentanza dei lavoratori e delle Aziende nell'Assemblea dei Delegati di *Fondoposte* è basata sul principio di pariteticità.

L'Assemblea è composta da 60 Delegati, metà dei quali eletti in rappresentanza dei soci lavoratori iscritti e pensionati mentre l'altra metà viene designata in rappresentanza delle Aziende da cui dipendono i soci lavoratori iscritti.

## **SEZIONE PRIMA**

### **Art. 1**

#### *Elettorato attivo e passivo*

La elezione dei Delegati che rappresentano i soci lavoratori avviene mediante votazione a suffragio universale, con voto libero e segreto attribuito a liste concorrenti di candidati.

Hanno diritto di voto i soci lavoratori che risultino iscritti o pensionati del Fondo il mese precedente quello della indizione delle elezioni.

Sono eleggibili i soci lavoratori che, alla data fissata per la presentazione delle liste, siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

### **Art. 2**

#### *Collegio elettorale*

Il collegio elettorale per la elezione dei rappresentanti dei soci lavoratori in seno all'Assemblea dei Delegati è unico ed è costituito su base nazionale.

### **Art. 3**

#### *Modalità per indire le elezioni*

Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea, ne fissa le date di svolgimento,

designa tra i propri componenti il Presidente della Commissione Elettorale e stabilisce il termine per la presentazione delle liste, non inferiore a 45 giorni prima delle elezioni.

Il Presidente del Fondo comunica alle Parti Istitutive ed alle Aziende associate le decisioni assunte dal C.d.A., nonché il numero di soci lavoratori aventi diritto al voto, entro i 7 giorni di calendario successivi alla riunione del Consiglio.

Analoga comunicazione deve essere data con immediatezza:

- per il tramite delle Aziende associate, ai soci lavoratori iscritti mediante avviso da esporre in modo visibile negli appositi Albi aziendali riservati alle comunicazioni al personale;
- a cura del Fondo, ai soci lavoratori pensionati del Fondo stesso, mediante comunicazione epistolare effettuata all'indirizzo conosciuto.

La scadenza del mandato è fissata trascorsi quattro anni dall'insediamento dell'Assemblea dei Delegati.

Le elezioni si svolgono nell'arco di due giorni lavorativi consecutivi; la Commissione Elettorale fornirà le necessarie indicazioni per stabilire gli orari di funzionamento dei seggi.

#### Art. 4

##### *Presentazione delle liste*

Alla elezione dei delegati dei soci lavoratori iscritti o pensionati del Fondo possono concorrere:

- liste presentate disgiuntamente dalle OO.SS. nazionali stipulanti l'Accordo Istitutivo del Fondo;
- altre liste presentate da soci lavoratori.

Le liste elettorali sono presentate presso la sede del Fondo entro i termini fissati dal C.d.A. secondo le modalità appresso indicate.

Alla presentazione deve provvedere un rappresentante delle OO.SS. istitutive del Fondo ovvero un elettore, munito di documento di identità, che assume in tal modo la qualità di *presentatore di lista*; il presentatore deve contestualmente segnalare l'indirizzo ed il numero di fax cui la Commissione Elettorale dovrà inviare le comunicazioni inerenti la lista.

Le liste ed i documenti allegati devono essere consegnate in duplice copia, di cui un originale ed una fotocopia; al presentatore di lista deve essere restituita appositamente controfirmata dal Presidente della Commissione Elettorale la fotocopia della lista e dei documenti allegati con l'indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

Non è ammessa presentazione di lista con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La lista può essere ritirata dal suo presentatore prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle liste.

Le liste devono avere una denominazione e devono essere accompagnate, pena l'esclusione da parte della Commissione Elettorale, dalla seguente documentazione:

- sottoscrizione da parte di almeno il 4% dei soci lavoratori aventi diritto al voto;

- le firme vanno corredate con gli estremi di un valido documento di riconoscimento dei soci;
- la firma di presentazione su più liste comporta la sua invalidità su tutte le liste; è altresì invalida la firma apposta dal candidato per la presentazione di qualsiasi lista;
- dichiarazioni di accettazione della candidatura.

Le liste devono contenere, pena l'esclusione delle stesse, un minimo di 20 ed un massimo di 40 candidati, indicati in ordine progressivo e con a fianco l'indicazione dell'Azienda di appartenenza o dello status di pensionato del Fondo.

La candidatura in più liste determina la decadenza del candidato da tutte le liste; se per effetto di tale decadenza la lista non raggiunge più il numero minimo dei candidati, viene esclusa dalla competizione elettorale.

## Art. 5

### *Commissione Elettorale*

Entro il termine di 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni da parte del C.d.A. si costituisce, su iniziativa del Presidente del Fondo, presso la sede indicata, la Commissione Elettorale.

La Commissione è composta da:

- il Presidente, designato dal C.d.A. del Fondo tra i suoi componenti;
- un componente in rappresentanza di ciascuna delle OO.SS. parti istitutive del Fondo, designato dalle medesime nei termini di cui al primo comma.

Non possono far parte della Commissione Elettorale i soci lavoratori candidati, i presentatori delle liste e coloro che prestano attività lavorativa presso il Fondo.

Dopo la sua costituzione le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 48 ore.

Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le decisioni vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale la parte per la quale si è espresso il Presidente.

## Art. 6

### *Compiti della Commissione Elettorale*

La Commissione:

- accerta i requisiti di validità delle liste, escludendo quelle irregolari;
- accerta i requisiti di eleggibilità dei candidati, escludendo quelli che non ne siano in possesso;
- verifica la denominazione delle liste; nel caso questa risulti confondibile con altre la Commissione darà al presentatore della lista un termine perentorio entro cui provvedere alla sostituzione/modifica della denominazione stessa. A tal fine si chiarisce che l'uso della denominazione/sigla spetta con diritto di precedenza a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni del Fondo e, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata prima;
- richiede al presentatore delle liste ammesse come valide la fornitura, entro un termine prestabilito, di un logo da apporre, eventualmente, insieme alla denominazione sulla scheda elettorale, determinandone le dimensioni e le caratteristiche (colore/bianco e nero, ammissibilità/inammissibilità dei simboli, ecc).

In caso vi siano liste dichiarate inammissibili e, pertanto, escluse dalle elezioni, la Commissione ne darà immediata comunicazione formale ai presentatori. Il presentatore può fare ricorso scritto alla Commissione entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra; il ricorso dovrà essere definito dalla Commissione entro tre giorni dalla sua presentazione.

Oltre quanto già previsto, la Commissione svolge anche i seguenti compiti:

- riceve dal Presidente del Fondo, immediatamente dopo la sua costituzione, l'elenco dei soci lavoratori aventi diritto al voto;
- predispone le schede elettorali che riprodurranno - secondo l'ordine temporale di presentazione - la sigla e l'eventuale simbolo/logo di ciascuna lista ritenuta ammissibile, il riquadro riservato all'espressione del voto di lista e l'elenco dei candidati, tenendo conto di quanto previsto al successivo art. 8; le invia ai seggi almeno quindici giorni prima della data delle votazioni;
- provvede alla istituzione dei seggi in modo tale da assicurare, tenuto conto della dislocazione territoriale degli aventi diritto al voto ed attraverso l'adozione di una pluralità di strumenti (seggi fissi, loro articolazioni mobili, votazione per posta tradizionale e/o posta elettronica), la massima partecipazione al voto. In particolare la Commissione garantirà con apposito piano la istituzione di seggi fissi in ogni impianto/struttura aziendale e/o in ogni località ove prestino servizio un numero considerevole di soci lavoratori iscritti; le articolazioni mobili dei seggi per la votazione dei soci lavoratori in servizio in strutture dalle quali non sia agevole il raggiungimento delle sedi del seggio fisso nonché la votazione per posta tradizionale o elettronica per i soci lavoratori che prestino servizio o risiedano, se pensionati, in località molto distanti dal seggio fisso o comunque disagiate. La Commissione stabilirà inoltre le modalità di gestione, centrale o periferica, del voto per posta;
- assegna a ciascun seggio i relativi elettori;
- provvede alla sorveglianza sul buon funzionamento dei seggi ed alla nomina dei suoi componenti secondo le modalità di cui all'art. 7;
- trasmette ai seggi gli elenchi degli aventi diritto al voto;
- dirama ai seggi il presente regolamento elettorale e tutte le disposizioni operative riguardanti le votazioni nonché i verbali per il riepilogo delle operazioni di voto e di scrutinio;
- predispone i manifesti con le liste dei candidati e li trasmette ai seggi per la divulgazione nei luoghi di lavoro;
- successivamente al voto riceve dai seggi gli elenchi dei soci che hanno votato, i verbali di scrutinio del seggio e le schede elettorali utilizzate e quelle non utilizzate;
- esamina e risolve in seconda e definitiva istanza eventuali contestazioni relative alle operazioni di voto e scrutinio, insorte durante la votazione presso i seggi, pervenute entro cinque giorni dalla loro chiusura;
- procede alle operazioni di riepilogo dei voti ed alla assegnazione dei seggi dopo aver calcolato il quorum necessario;
- proclama gli eletti, dandone formale comunicazione ai presentatori di lista ed al Presidente del Fondo;
- trasmette al Fondo tutti gli atti inerenti le operazioni di voto per la conservazione degli stessi per i quattro anni successivi.

Art. 7  
*Seggi elettorali*

I seggi vengono istituiti dalla Commissione Elettorale, secondo quanto previsto dall'articolo che precede, che fissa anche le modalità ed i tempi del loro insediamento.

L'insediamento avviene presso locali attrezzati posti a disposizione delle Aziende associate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni preparatorie ed elettorali.

I seggi sono composti da un rappresentante di ciascuna lista ammessa alle votazioni dalla Commissione Elettorale che svolge anche le funzioni di scrutatore; non possono far parte dei seggi i soci lavoratori candidati.

Per quanto sopra le liste ammesse dovranno comunicare alla Commissione Elettorale, entro il termine da questa fissato, i nominativi dei componenti i seggi previsti.

All'atto dell'insediamento del seggio i componenti eleggono al loro interno il Presidente; se più candidati riportano gli stessi voti risulta eletto il più anziano di età.

La comunicazione dell'elezione del Presidente deve essere tempestivamente inoltrata alla Commissione Elettorale.

Il Presidente determina il calendario dei lavori del seggio e ne fissa le riunioni con preavviso di almeno 24 ore.

Il seggio si considera validamente costituito con la presenza del Presidente e di almeno uno scrutatore che svolga le funzioni di Segretario.

Nel caso di dimissioni da parte di un componente il seggio, la lista di riferimento provvederà ad esprimere immediatamente un sostituto, comunicandone il nominativo alla Commissione Elettorale che informa il Presidente del seggio.

Il seggio svolge i seguenti compiti:

- assicura la pubblicità delle liste provvedendo, per il tramite delle Aziende, all'affissione dei manifesti pervenuti dalla Commissione in tutti i luoghi di lavoro almeno otto giorni prima delle elezioni;
- assicura che vengano affissi presso il seggio stesso, dalla data del suo insediamento e fino al termine delle operazioni di voto, l'elenco dei soci lavoratori aventi diritto al voto in quel seggio ed un estratto del presente regolamento a scopo informativo;
- verifica le schede elettorali pervenute dalla Commissione Elettorale attraverso l'apposizione della firma di due componenti nell'apposito spazio;
- predispone, per il tramite delle articolazioni periferiche delle Aziende associate, le urne per la raccolta delle schede votate e ogni altro materiale occorrente alle procedure elettorali;
- assicura il regolare svolgimento delle votazioni;
- provvede, in sede pubblica, allo scrutinio delle schede votate e trasmette immediatamente alla Commissione Elettorale i risultati dello scrutinio;
- esamina e risolve, in prima istanza entro 24 ore dalla chiusura delle operazioni di voto, eventuali contestazioni formulate dai singoli elettori o dai rappresentanti di lista, riguardanti la regolarità del voto o dello scrutinio;

- restituisce i materiali inerenti il voto e lo scrutinio (schede, anche non utilizzate, riepiloghi e verbali) alla Commissione Elettorale.

#### Art. 8

##### *Modalità di votazione da parte dei soci lavoratori e scrutinio del voto*

Presso ogni seggio fisso o sua articolazione mobile è a disposizione l'elenco degli aventi diritto al voto: su tale elenco ogni elettore appone la propria firma a conferma della ricezione della scheda per le operazioni di voto.

Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire al seggio il proprio tessero aziendale di identificazione oppure un valido documento di riconoscimento personale; in mancanza la loro identità dovrà essere garantita da un componente il seggio elettorale ovvero da un elettore che abbia già votato. Di tale circostanza deve essere fatta menzione nell'elenco degli elettori.

In caso di votazione per posta dovrà essere assicurata la certezza della consegna della scheda all'elettore nei tempi previsti, la garanzia dell'espressione libera ed anonima del voto, nonché la possibilità di accesso sicuro ai mezzi informatici in caso di votazione per posta elettronica.

Ogni elettore può votare presso il seggio cui sia stato assegnato e nel cui elenco risulti iscritto; i componenti del seggio possono votare nel seggio in cui operano mentre i lavoratori inviati in missione nelle date in cui si svolgono le elezioni possono votare presso altro seggio della località ove si trovino a prestare servizio. A tal fine la Commissione Elettorale fornirà le opportune indicazioni per il riscontro della regolarità delle operazioni di voto.

Ogni elettore può votare una sola lista e non è ammesso il voto di preferenza.

L'elettore esprime il proprio voto mediante l'apposizione del segno "X" nell'apposito riquadro predisposto sulla scheda o comunque nello spazio della stessa riservato alla denominazione della lista ovvero al suo eventuale logo/simbolo.

Qualunque altro modo di espressione del voto diverso da quello sopra indicato rende nulla la scheda.

Il voto è nullo quando l'elettore:

- abbia apposto il segno "X" al di fuori degli spazi di cui al comma che precede;
- abbia apposto il segno "X" nei riquadri relativi a più liste.

È altresì nullo il voto su schede che presentino indicazioni non attinenti all'esercizio del voto o che presentino segni di riconoscimento.

#### Art. 9

##### *Proclamazione dei risultati*

Terminate le operazioni di voto e di scrutinio di cui all'articolo che precede, i seggi invieranno con la massima tempestività, e comunque entro tre giorni dalla conclusione di dette operazioni, alla Commissione Elettorale - utilizzando il modello predisposto - il verbale che riepiloga le operazioni elettorali nel quale devono essere annotati:

- il numero dei soci lavoratori aventi diritto al voto;
- il numero delle schede inviate dalla Commissione Centrale;

- il numero dei soci lavoratori che hanno effettivamente votato;
- il numero dei voti attribuito a ciascuna lista;
- il numero delle schede bianche e nulle;
- il numero delle schede non utilizzate;
- il numero delle schede contestate e/o non assegnate con l'indicazione per ciascuna di esse del motivo della contestazione e delle decisioni assunte dal seggio.

Devono essere altresì trasmessi alla Commissione entro lo stesso termine:

- tutte le schede elettorali;
- i verbali delle operazioni del seggio, contenenti anche gli esiti dei ricorsi presentati dagli elettori o dai rappresentanti di lista, esaminati e risolti dal seggio.

La Commissione Elettorale, sulla base della documentazione pervenuta ai sensi dei commi che precedono, redige apposito verbale riepilogativo provvedendo all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla individuazione dei candidati risultati eletti. A tal fine la Commissione:

- determina il numero di voti validi espressi a favore di tutte le liste;
- determina il quoziente, dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare;
- assegna a ciascuna lista un numero di seggi pari al numero di quozienti interi raggiunti dalla lista stessa;
- assegna i seggi residui alle liste che hanno un resto maggiore, indipendentemente dall'aver raggiunto le stesse almeno un quoziente intero;
- individua i candidati eletti sulla base dell'ordine progressivo espresso nella lista;
- trasmette al Presidente del Fondo ed ai presentatori di lista i risultati e i nominativi dei candidati eletti.

La Commissione Elettorale convoca l'Assemblea dei Delegati entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati.

#### Art. 10

##### *Sostituzione degli eletti*

Qualora nel corso del mandato un delegato eletto in rappresentanza dei soci lavoratori venga a cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione mediante l'automatico subentro del primo dei non eletti appartenenti alla stessa lista.

Il Presidente del Fondo provvede alla comunicazione formale al componente subentrante.

#### Art. 11

##### *Norma transitoria*

Le prime elezioni per l'assemblea dei delegati del Fondo sono indette, secondo le regole di cui al presente regolamento, al raggiungimento di 25.000 adesioni e si svolgeranno entro quattro mesi dalla indizione.

## **SEZIONE SECONDA**

### Articolo Unico

#### *Designazione dei Delegati dei datori di lavoro*

Con la stessa delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione del Fondo indice le elezioni per eleggere i Delegati dei lavoratori, il Consiglio stesso invita Poste Italiane S.p.A. a designare i rappresentanti datoriali entro il termine previsto per l'espletamento delle elezioni.

Contemporaneamente Poste Italiane S.p.A. designa n. 30 componenti dell'Assemblea, non necessariamente dipendenti delle Società aderenti al Fondo, in rappresentanza complessiva delle stesse (previa consultazione dei Consigli di Amministrazione delle Società controllate).

La prima designazione viene effettuata in concomitanza con la proclamazione dei risultati della prima elezione, di cui all'art. 11.

La facoltà di designazione viene utilizzata anche per la sostituzione di Delegati che cessassero dall'incarico per qualsiasi motivo.